



## PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.3 Reg./93-2024 Prop.  
NELLA SEDUTA DEL 28/01/2025

## **Art. 1 Oggetto del Piano e definizioni**

Il presente Piano, in conformità dell'art 29 bis della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 nonché delle Linee guida di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 18 aprile 2016 n. X/5061 e s.m.i., disciplina le attività di cessione a fini solidaristici a carattere occasionale e provvisorio, effettuate sul territorio del Comune di Bergamo, su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico, da parte di enti non commerciali aventi ad oggetto fiori, piante, frutti, o altri generi alimentari e non, e aventi come scopo principale la beneficenza ed il sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R. e non sono soggetti all'I.V.A. né a qualsiasi tributo ai sensi dell'art 2, comma 2 del D.Lgs 460/97.

Le attività disciplinate dal presente Piano, non essendo classificate come attività commerciali, non sono soggette a SCIA ex art 19 della Legge 241/90.

Rimangono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a. qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b. qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano.

## **Art. 2 Soggetti titolari dell'iniziativa**

Possono presentare la richiesta di occupazione di suolo i soggetti giuridici non commerciali, regolarmente costituiti, con scrittura privata registrata da almeno un anno. L'oggetto sociale e le caratteristiche di "ente non commerciale" devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Gli Enti che intendano svolgere le attività oggetto del presente Piano devono obbligatoriamente produrre al Comune la seguente documentazione:

- a. una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui sopra;
- b. una dichiarazione che attesti l'attività da almeno 12 mesi dell'Ente nei casi in cui non sia previsto atto costitutivo e/o statuto;
- c. una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

## **Art. 3 Merci oggetto di cessione**

Le cessioni ai fini solidaristici di cui all'articolo 1 possono riguardare:

- a. prodotti alimentari confezionati, non deperibili, che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- b. prodotti non alimentari di qualunque tipo, con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione dei prodotti, sia alimentari che non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

E' vietato esporre e vendere, nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione diretta o indiretta, fondata sul genere, la razza, l'origine etnica o sociale, la lingua,

le convinzioni personali (religiose e politiche), l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche fisiche, l'età e la disabilità secondo quanto previsto dalla normativa, nazionale e sovranazionale, vigente.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione delle aree, caratteristiche delle postazioni e modalità di svolgimento**

L'elenco delle aree contenuto nel presente piano è redatto sulla base dei criteri di cui all' art. IV comma 1 dell'Allegato A Linee Guida Regionali - D.G.R. 18/04/2016 n. X/5061 "Individuazione delle aree" tenuto conto delle specifiche caratteristiche del territorio comunale, della densità delle attività commerciali e dell'intensità dei flussi di pubblico, con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi senza sottrarre risorse alle attività commerciali.

Tale elenco potrà essere implementato con l'aggiunta di nuove località individuate in via sperimentale con apposita Delibera di Giunta e successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale entro 6 mesi.

Per tutte le località individuate nel presente Piano i competenti uffici provvedono ad elaborare una scheda informativa sintetica che sarà oggetto di specifica approvazione con successivo provvedimento dirigenziale contenente la planimetria del luogo, le specifiche tecniche per il posizionamento delle attrezzature e le prescrizioni della Polizia Locale.

Tutte le occupazioni devono essere compatibili con i Regolamenti comunali per l'utilizzo del suolo pubblico, anche in materia di decoro, e con il Codice della Strada. In particolare non devono costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale, non devono danneggiare la sede stradale o nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ovvero ostruire alla vista installazioni pubblicitarie, insegne, vetrine di esercizi commerciali, artigianali e di servizi.

Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Devono essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. È vietato altresì far uso di amplificatori o richiami sonori.

In ogni caso la superficie massima delle occupazioni non può eccedere le dimensioni di mq. 12.

Durante lo svolgimento dell'iniziativa, deve essere esposta apposita segnaletica riportante:

- a. l'ente promotore;
- b. lo scopo perseguito con la raccolta;
- c. la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti deve essere dichiarato sulla domanda. Qualora in sede di controllo dell'attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell'attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario per la conformità.

Durante il periodo riservato dalla legge ai comizi elettorali la cessione delle aree a fini solidaristici è consentita se non richiesta da partiti o gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale.

#### **Art. 5**

##### **Durata e numero di iniziative**

Per ciascuna iniziativa il soggetto richiedente deve indicare: la data di svolgimento, la categoria di prodotti oggetto di cessione, le località di svolgimento dell'attività.

La durata massima delle iniziative oggetto del presente Piano è di 3 giorni (art. VII, capo 4, D.G.R. X/5061 del 18/04/2016, modificato con D.G.R. XI/5853 del 17/01/2022), con un intervallo minimo, tra un'iniziativa e l'altra, di 7 giorni da parte dello stesso soggetto.

Il numero massimo di iniziative sul territorio realizzate dallo stesso soggetto è fissato in n. 6 per ciascun anno solare, con l'avvicendamento di diverse tipologie di prodotti ancorché appartenenti allo stesso settore merceologico, alimentare o non alimentare.

È consentito che il soggetto possa realizzare ciascuna iniziativa nella medesima data contemporaneamente su più località fra quelle individuate nell'elenco allegato al presente Piano, fatta salva la disponibilità delle aree.

Solo in caso di raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari possono essere autorizzate iniziative per più di tre giorni consecutivi e in località diverse da quelle indicate dal presente Piano (art. VII, capo 4, D.G.R. X/5061 del 18/04/2016, modificato con D.G.R. XI/5853 del 17/01/2022) fermo restando la necessità di osservare i criteri e prescrizioni suesposti.

## **Art. 6 Domanda per lo svolgimento dell'attività**

In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, il richiedente deve presentare al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, nel rispetto del vigente regolamento, corredata dai seguenti elementi:

- a. atto costitutivo e/o statuto, se non precedentemente già allegato;
- b. generalità del legale rappresentante o dal responsabile di zona;
- c. generalità del richiedente, indicazione precisa della localizzazione;
- d. dichiarazione della conformità dell'attività rispetto a quanto previsto dal presente Piano relativamente alle "modalità di svolgimento", dimensione dello spazio occupato, data e finalità dell'iniziativa, tipo di merce oggetto di cessione, dichiarazione dell'Ente che attesti la provenienza dei beni da regolare filiera e che la raccolta fondi è destinata a fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede a rilasciare:

- a. il provvedimento di concessione;
- b. il diniego motivato della concessione, qualora l'iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell'inizio dell'attività.

Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico l'Ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione, corredata da consenso scritto del proprietario dell'area. Solo per iniziative non conformi il Comune comunica i motivi ostativi almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente piano, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio

## **Art. 7 Sanzioni**

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, lo svolgimento di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione alle previsioni di cui al presente Piano Comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 29 *ter* della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

In caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato, comporta anche l'immediata cessazione dell'attività e sgombero dell'area.

Per accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 8**  
**Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bergamo ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione dello stesso.